

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
DI CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l.

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del
7 novembre 2023)

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e campo di applicazione	Pag. 2
Art. 2	Unità organizzative coinvolte	Pag. 2
Art. 3	Principi	Pag. 3
Art. 4	Il Responsabile Unico del progetto	Pag. 4
Art. 5	La programmazione delle procedure di acquisizione	Pag. 4
Art. 6	Gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CAM	Pag. 5
Art. 7	Procedure per l'affidamento di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie europee	Pag. 6
Art. 8	Rotazione degli affidamenti e degli inviti	Pag. 8
Art. 9	Indagini di mercato	Pag. 10
Art. 10	I controlli sui fornitori selezionati	Pag. 11
Art. 11	La Commissione giudicatrice	Pag. 12
Art. 12	Procedure per l'affidamento di servizi e forniture per importi pari o superiori alle soglie europee	Pag. 13
Art. 13	Il Direttore dell'esecuzione del Contratto	Pag. 13
Art. 14	L'esecuzione delle prestazioni, l'attestazione di regolare esecuzione ed i pagamenti	Pag. 14

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e regole applicate da CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l. (di seguito, anche solo "CAM" o "la Società") per l'affidamento e la gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alle soglie europee¹ (cc.dd. "contratti sotto soglia"), di cui al libro II "dell'appalto" parte I "dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" del D.lgs. n. 36 del 2023 (infra anche solo "Codice").
2. Il Regolamento si applica all'acquisto di servizi e forniture ad eccezione degli incarichi professionali, disciplinati dal vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni a Camera Arbitrale di Milano S.r.l.", salvo quanto previsto specificamente negli articoli che seguono.
3. Nel caso in cui, con riferimento ai contratti oggetto del presente Regolamento, sia riscontrato, tramite una valutazione caso per caso, un interesse transfrontaliero certo, saranno utilizzate le procedure ordinarie di cui all'art. 13 del Presente Regolamento. Tra i criteri oggettivi con cui valutare tale caratteristica del contratto CAM tiene conto dell'importo dell'appalto, e, in particolare, se consistente o vicino alla soglia, combinato al luogo di esecuzione dell'attività, ma anche delle caratteristiche tecniche dei servizi dei prodotti in oggetto dell'acquisto (cfr. parere n. 1312/2019 del Consiglio di Stato).
4. Il presente Regolamento disciplina la fase di acquisizione dei servizi e delle forniture. Per quanto non disciplinato e per le ulteriori fasi non regolate dal presente documento si rimanda al D.lgs. n. 36 del 2023, al codice civile e, in generale, alla normativa vigente.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e sostituisce il precedente approvato dal CDA il 4 dicembre 2020.
6. Il Regolamento si intende automaticamente aggiornato in caso di modifica delle disposizioni normative nazionali o regionali citate nell'ambito del presente Regolamento.
7. Formano parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in osservanza della legge n. 190/2012 nel testo vigente, le disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Comportamento ex D.lgs. 231/01, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia da CAM.

¹ Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea corrispondono a € 215.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti sub centrali (art. 14 comma 1 lett. c)). Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (art. 14 comma 3)

2. UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE

1. Le Unità Organizzative specificamente coinvolte nelle procedure oggetto del presente Regolamento sono gli Uffici richiedenti gli acquisti, l'Ufficio Acquisti, l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

3. PRINCIPI

1. L'affidamento e l'esecuzione di forniture e servizi da parte di CAM avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal Codice e, in particolare:
 - principio del risultato: viene perseguito il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
 - principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
 - principio dell'accesso al mercato: viene favorito l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
 - principi di buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, autorganizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione e applicazione dei contratti collettivi nazionale di settore, nonché gli altri principi di base dell'azione amministrativa.
2. Nessuna acquisizione di servizi o forniture può essere frazionata artificialmente, al fine di applicare una disciplina che, senza frazionamento, sarebbe stata da seguire ai sensi di legge o in base al presente Regolamento.
3. Per ragioni tecniche, esigenze operative e/o gestionali, tutela delle piccole medie imprese (PMI), un appalto può essere ripartito in più lotti, ovvero scomposto in più appalti di diverso oggetto. In tale ipotesi, a ciascun lotto o singolo appalto si applicherà la procedura che si sarebbe dovuta applicare considerando il valore complessivo dei lotti o degli appalti.
4. Gli atti relativi all'intero ciclo di vita dei contratti sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 20 e ss. del Codice² nella sezione "Amministrazione Trasparente". Gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche³.

²Ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.lgs. 36/2023 le nuove disposizioni in materia di trasparenza acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

³ Ai sensi dell'art. 28, comma 3 del D.lgs. 36/2023 "*Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede*

4. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – ai sensi dell’art. 15 comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il quale svolge i compiti di cui all’art. 114 del Codice, come meglio indicati negli allegati I.2 e II.14.
2. Il RUP viene nominato tra i propri dipendenti dotati dei requisiti professionali, in conformità all’allegato I.2⁴ al Codice, nell’atto di approvazione della procedura dalla stazione appaltante tra il personale avente i requisiti di legge e le idonee competenze.
3. Il RUP deve essere in possesso dei seguenti requisiti: non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi; non essere destinatario di procedimento penale per delitti contro la P.A.
4. Il RUP, avvalendosi anche di personale e strutture interne o esterne competenti, o di eventuali responsabili di fase nominati dalla stazione appaltante, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, nonché tutte le attività che siano comunque necessarie alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificamente attribuite ad altri organi o soggetti.
5. Ferma restando l’unicità del RUP e le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento dello stesso, in caso di nomina di responsabili di fase, un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.
6. Il RUP riferisce immediatamente al soggetto o all’organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e l’esecuzione e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.

i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate". Ai fini dell'attuazione di tale adempimento l'ANAC dovrebbe individuare, con proprio provvedimento, le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione.

⁴ Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 5 “*In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice*”.

5. LA PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

1. CAM elabora a cadenza periodica un piano dei fabbisogni legato al programma di attività da svolgere al fine di procedere agli acquisti in modo efficiente ed efficace.
2. Le indicazioni dei fabbisogni vanno comunicate con congruo anticipo all'Ufficio Acquisti affinché possa gestire le esigenze di approvvigionamento in maniera aggregata e centralizzata.
3. CAM adotta il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi di importo pari o superiore a 140.000,00 euro ai sensi dell'art. 37 del codice. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
4. CAM trasmette le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici⁵.
5. Il Programma di cui ai precedenti punti viene redatto in coerenza con il budget aziendale approvato e adottato con delibera del CDA entro 90 giorni dall'approvazione del preventivo economico. Eventuali aggiornamenti vengono adottati con propri provvedimenti dal direttore, delegato per tale funzione dal CDA.

6. GLI STRUMENTI DI ACQUISTO MESSI A DISPOSIZIONE DI CAM

1. L'Azienda può utilizzare varie modalità, tra loro complementari, per procedere all'approvvigionamento dei beni/servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
 - le convenzioni CONSIP/ARIA (Agenzia Regionale Contratti d'acquisto) ⁶ il MePA⁷ (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) e il NECA (Negozio elettronico centrale acquisti);
 - l'autoproduzione attraverso i soggetti appartenenti al sistema camerale e operanti secondo il modello dell'in-house providing;
 - il ricorso al mercato.
2. La scelta della più idonea tra le citate modalità per l'approvvigionamento è determinata dalle caratteristiche del bene/servizio, dalle prescrizioni della normativa, dalla valutazione complessiva di scelta del contraente del Responsabile della gestione della procedura, dalla qualità dei beni e dei servizi offerti attraverso le Centrali di Acquisto rispetto alle esigenze e dai prezzi praticati dagli operatori..
3. Le procedure di acquisizione di servizi e forniture svolte dalle stazioni appaltanti

⁵ Tale disposizione sarà applicata a decorrere dall'effettiva operatività della B.D.N.C.P., con le modalità e le tempistiche indicate da ANAC con propri provvedimenti. Nel periodo transitorio le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture sono trasmesse all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici.

⁶ Le Convenzioni CONSIP e ARIA sono contratti ai quali i soggetti pubblici possono aderire aventi a oggetto beni e servizi prevalentemente di natura standardizzata.

⁷ Il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) E IL NECA rappresentano canali di acquisto complementari alle Convenzioni CONSIP e ARIA dove i fornitori, per determinati categorie merceologiche, pubblicano delle offerte di beni e servizi immediatamente attivabili. Si tratta di acquisti di importo limitato, di tipo occasionale, salvo che tramite la piattaforma la Committente non decida di chiedere delle offerte personalizzate. Per accedere alle convenzioni Consip e ARIA l'Azienda è registrata ai siti web www.acquistiinretepa.it e www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/

sono eseguiti nel rispetto del principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui al Titolo II, Parte II del Codice, mediante la piattaforma digitale di e-procurement⁸.

7. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Le procedure si distinguono a seconda dell'oggetto dell'acquisto e del diverso valore degli affidamenti, come segue:

- 7.1. Le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 + iva (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente);
- 7.2. Le procedure per l'affidamento servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + iva (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alle soglie europee;

È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui agli artt. 70 ss. del Codice.

7.1. Le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 + IVA (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente)

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad € 140.000,00 (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente), CAM - ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Codice - può procedere ad affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. L'affidamento diretto deve avvenire, in ogni caso, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi propri o istituiti da altre stazioni appaltanti e a condizioni economiche e/o prestazionali valutate congrue rispetto a quelle praticate nel mercato di riferimento
3. Al fine di valutare le concrete condizioni di mercato e la congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste, il responsabile di progetto può adottare qualsiasi modalità per un confronto con le condizioni economiche di mercato prevedibilmente ritraibili, quali esemplificativamente: richieste di preventivi, preventivi precedentemente acquisiti per prestazioni analoghe, contratti conclusi da altri enti del sistema camerale o da altre pubbliche amministrazioni, disamina delle condizioni proposte al pubblico da operatori del settore, risultati di procedure desumibili dalle pubblicazioni sui siti degli enti pubblici, indagine informale effettuata sulla rete, confronto di listini e prezziari normalmente in uso per la categoria merceologica, ecc.
4. In caso di affidamento diretto non è richiesta agli operatori la garanzia provvisoria.
5. In casi debitamente motivati è facoltà di CAM non richiedere la garanzia definitiva

⁸ Nel periodo transitorio previsto dall'art. 225 del codice, in relazione all'attuazione delle norme di piena digitalizzazione ed interoperabilità dei sistemi da parte ANAC, le comunicazioni e gli scambi di informazioni per l'acquisizione di preventivi relativi ad affidamenti di importo pari o inferiore ad euro 20.000,00 sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (es. a mezzo PEC o e-mail)

(es. prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione ecc.). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale

6. In caso di affidamento diretto non si applica l'istituto giuridico dell'esclusione automatica dell'offerta anomala.
7. Nell'affidamento diretto l'aggiudicazione del contratto avviene senza una procedura di gara e la scelta dell'operatore è discrezionale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici. La scelta viene motivata sulla base di valutazioni discrezionali che riguardino cumulativamente o alternativamente la qualità del prodotto, le condizioni di consegna, il prezzo o altre circostanze particolari in caso di forniture, e le referenze, la qualità del servizio, la competenza specifica, le condizioni economiche, le modalità di prestazione o altre circostanze particolari in caso di servizi. Le motivazioni della scelta saranno descritte in tabelle comparative che evidenziano i criteri utilizzati.
8. In base all'art. 17, comma 2 del Codice, per gli affidamenti diretti, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate tramite un unico atto, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti richiesti.
9. Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00 è possibile procedere con un atto equivalente semplificato (Ordinativo), estratto da sistemi informatici di acquisto di CAM, che individua gli elementi di cui all'articolo 17, comma 2 del "Codice"; il contratto è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
10. Analogamente è possibile procedere con Ordinativo, a prescindere dall'importo, nel caso di fruizione di quota di servizi e forniture affidati/aggiudicati, in precedenza, con contratto quadro o a consumo.

7.2. Le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + iva (o ad altre soglie definite dalla normativa vigente) e inferiori alla soglia comunitaria

1. Per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 + IVA (o ad altra soglia definita dalla normativa vigente) ed inferiori alle soglie europee + IVA CAM ricorre alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e), individuati sulla base di indagini di mercato finalizzate alla raccolta di manifestazioni di interesse, ovvero tramite ricorso ad elenchi di fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, CAM utilizza indagini di mercato tramite richiesta di manifestazione di interesse o elenchi di operatori economici. Non utilizza il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all'indagine di mercato, a firma del Direttore, che deve riportare i seguenti elementi:

- a. indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. caratteristiche dei servizi o forniture da affidare;
 - c. importo massimo dell'affidamento;
 - d. procedura che si intende seguire;
 - e. motivazioni della scelta della procedura;
 - f. eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti;
 - g. criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - h. principali condizioni contrattuali;
4. In casi debitamente motivati è facoltà di CAM non richiedere la garanzia definitiva (es. per prestazioni standardizzate, prestazioni di immediata esecuzione, ecc). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. Per gli affidamenti di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice.
6. La trasparenza delle procedure del presente articolo viene garantita secondo quanto previsto dall'art. 50 del Codice.

8. ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI

1. Circa l'applicazione del principio di rotazione, si richiama quanto espressamente prescritto dall'art. 49 del Codice.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa:
- a. rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
 - b. appartenente alla medesima fascia economica di cui al comma 3.
3. Camera Arbitrale di Milano individua, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI
A	Da € 5.000 fino € 20.000
B	> € 20.000 fino a € 40.000
C	> € 40.000 fino a € 70.000
D	> € 70.000 fino a 100.000
E	> 100.000 fino a 140.000
F	> 140.000 fino alla soglia comunitaria

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto,
5. Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti inferiori a euro 5.000,00
6. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura negoziata senza bando (di cui al §7.2 e §7.3), nella quale non si operi alcuna limitazione alla partecipazione in ordine al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali effettuare la selezione e sia pubblicizzata sulle piattaforme telematiche o sul profilo internet di CAM, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
7. Il principio di rotazione non si applica, inoltre, agli ordini effettuati a valle di accordi quadro e/o contratti a consumo stipulati secondo le norme del Codice, salvo diversa previsione all'interno degli stessi. Qualora l'Ufficio Acquisti verificasse che più acquisti della medesima tipologia si ripetono nel tempo, solleciterà le unità organizzative per una miglior programmazione, al fine di stipulare accordi quadro e/o contratti a consumo. In alternativa l'Ufficio Acquisti, in collaborazione con i principali utilizzatori, valuterà la possibilità di creare un elenco di operatori da utilizzare a rotazione o in base ad altri criteri predefiniti, diviso in base a categoria merceologica, area geografica o altro.
8. Si può, inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione, previa congrua motivazione, a fronte di:
 - circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140, comma 11, lett. d. del Codice;
 - particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. Si precisa che i richiamati requisiti debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro. In tal caso, inoltre, l'affidamento o il reinvito al contraente uscente, deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente;
9. Ai fini di motivare la deroga nelle ipotesi summenzionate si deve altresì tener conto delle seguenti circostanze, che devono ricorrere cumulativamente:
 - del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso,
 - di particolari ed eccezionali ragioni per le quali il cambiamento del fornitore di beni o servizi determinerebbe difficoltà o complicazioni tecniche non proporzionate, ovvero maggiori costi in misura ingente e oggettivamente verificabile;
 - se l'affidamento riguardi servizi, in particolare di consulenza e di carattere professionale, che presuppongano una continuità rispetto a quelli inizialmente affidati e una particolare conoscenza dei presupposti sino a quel momento acquisita.

9. INDAGINI DI MERCATO⁹

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista per gli affidamenti di importo pari o superiori ad € 140.000,00 (o altra soglia definita dalla normativa vigente) qualora la selezione dei fornitori da invitare non avvenga tramite consultazione di elenchi di Fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, o qualora gli iscritti al suddetto elenco siano in misura inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. Camera Arbitrale di Milano assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine di mercato, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito Internet, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e assicurando il collegamento della stessa con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre nell'avviso la stazione appaltante si può riservare la facoltà:
 - di procedere alla selezione dei soggetti sulla base di criteri oggettivi, nel caso le manifestazioni di interesse superino l'eventuale numero massimo di operatori da invitare previsto nella determina a contrarre;
 - di integrare l'elenco degli operatori da invitare, nel caso, al contrario, non si raggiunga il numero minimo di manifestazioni di interesse da parte degli operatori.
6. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da CAM, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzando i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e

⁹ Le indagini di mercato sono attualmente disciplinate dall'art. 50, commi 2 e 3 del Codice e dall'allegato II.1. Tuttavia, secondo quanto disposto dallo stesso Codice "In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice."

dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. Camera Arbitrale di Milano deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. All'esito dell'indagine di mercato verranno invitati o selezionati i soggetti ritenuti più idonei. In generale, vige il divieto di utilizzo del sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi. In casi eccezionali, come quello in cui dovessero pervenire un numero abnorme di candidature, è ammesso il sorteggio; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

10. I CONTROLLI SUI FORNITORI SELEZIONATI

1. I fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, sono soggetti alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria.
2. In particolare, Camera Arbitrale di Milano verificherà in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del migliore offerente non ricorrano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e che sussistano i requisiti e le capacità richieste, secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice.
 - a. nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023. Fermo restando il potere di verificare il possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, la stazione appaltante, effettuerà i controlli previo sorteggio di un campione individuato con periodicità mensile, tramite estrazione a sorte del 10% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia - con un minimo di 1 operatore - degli affidamenti effettuati nel mese precedente, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto interessato. Dell'estrazione viene conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti mensili fa fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo. La verifica dei requisiti speciali viene invece effettuata solo se richiesta
 - b. nelle procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000, i fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, saranno soggetti a tutti i controlli attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. In particolare:
 - dovrà essere acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023,
 - dovrà essere acquisito il DURC regolare in corso di validità;
 - dovranno essere esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul casellario dell'ANAC;

- dovrà essere accertata l'assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023
 - dovrà essere appurata l'insussistenza di procedure concorsuali a carico dell'operatore, tramite consultazione del registro imprese (visura camerale);
 - dovrà essere verificata l'eventuale esistenza di condanne penali (v. elenco all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023) le quali, ove esistenti, saranno oggetto di conseguente valutazione.
3. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace salvo che, per motivate ragioni e nei casi di urgenza di cui all'art. 17, comma 9 del Codice, se ne chieda l'esecuzione anticipata. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni su ordine del direttore dell'esecuzione del contratto.
 4. Con la stipula del contratto il fornitore accetta le condizioni generali di contratto di Camera Arbitrale di Milano e aderisce al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 e al relativo Codice Etico e di Comportamento adottati da CAM.

11. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Nel caso di procedure diverse dall'affidamento diretto in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore, e/o rilevanza, e/o oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione di Aggiudicazione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, e che su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. Camera Arbitrale di Milano nomina dipendenti interni alla propria struttura aziendale, purché abbiano il necessario inquadramento ed esperti della materia interessata dall'appalto.
4. CAM, in mancanza di adeguate professionalità, può altresì nominare componenti dipendenti di Camera di Commercio, di altri enti del sistema camerale, di altri enti pubblici e, in caso di documentata indisponibilità, professionisti esterni.
5. Ai sensi dell'art. 51 del Codice, ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.
6. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP competente supportato dal personale dell'Ufficio Acquisti e da eventuali responsabili di fase nominati.
7. I componenti della Commissione non devono essere in conflitto di interessi, non possono rivestire il ruolo di DEC nell'appalto, non devono aver redatto gli atti della procedura, non devono trovarsi in altre situazioni di inconfirabilità o di incompatibilità

rispetto all'incarico.

8. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
9. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità previste dal Codice.

12. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI PARI O SUPERIORI ALLE SOGLIE EUROPEE

1. Per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee oltre IVA di cui all'art. 14 del Codice oppure per contratti nei quali si riscontri un interesse transfrontaliero certo si applicano le procedure aperte di cui agli artt. 70 ss. del Codice.
2. In caso di beni e servizi acquisiti per utilizzo al di fuori dei confini della UE in Paesi che non hanno sottoscritto gli accordi previsti nell'allegato 4 dell'accordo istitutivo del WTO (o OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio), che contiene anche l'AAP (Accordo sugli appalti pubblici) è possibile alternativamente:
 - a. o espletare una procedura sulla base delle regole europee degli appalti pubblici, coinvolgendo esclusivamente società europee che possano, in base alle normative del Paese destinatario, eseguire localmente quanto richiesto;
 - b. eseguire delle selezioni, coinvolgendo esclusivamente operatori a livello locale, in tal caso senza seguire le regole europee ma applicando solo i principi generali delle selezioni pubbliche.

13. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP, nei limiti delle proprie competenze professionali – salvo le specifiche ipotesi di cui all'art. 114, comma 8 precisate dall'allegato II.14 al Codice - può svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione Del Contratto.
2. Qualora non ci sia tale coincidenza, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) viene nominato da CAM, nell'atto di approvazione della procedura tra il personale esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il DEC, ove diverso dal RUP, viene indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Al DEC sono affidate le funzioni indicate nel Codice, come meglio indicate negli allegati I.2 e II.14.

14. L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E I PAGAMENTI

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove sia nominato DEC un soggetto diverso dal Responsabile di progetto.
2. La stipulazione del contratto per affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea deve avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
3. I termini dilatori di *stand still* sostanziale e processuale (18, commi 3 e 4 del Codice), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario Camera Arbitrale di Milano può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
5. Per i contratti di cui al presente documento Camera Arbitrale di Milano può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi.
6. Le fatture sono liquidate da Camera Arbitrale di Milano con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito della verifica da parte del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del richiedente dell'acquisto della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, come previsto dalla Procedura Ciclo Passivo.
7. Si applicano le disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali.